



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

Nella persona del dott. Fabrizio CERA ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile R.G. n°937\2024 promossa da

**Carrozzeria Mille MIGLIA s.r.l.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
con sede in Orbassano, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che  
disgiuntamente, dagli avv.ti Roberta FIORE ed Andrea BATTISTI (elettivamente  
domiciliata presso il loro studio in Torino, via G. C. Cavalli n. 28 per procura in atti

ATTORE

**CONTRO**

**UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.** in persona del legale rappresentante pt, con sede  
in Bologna, elettivamente domiciliata in Torino, via Peyron n. 29, presso lo studio  
dell'avv. Francesco Zarba, che la rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

Avente per oggetto: indennizzo assicurativo

§§§

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice :

NEL MERITO:

- accertata e dichiarata la vessatorietà/illegittimità/inopponibilità della clausola  
contrattuale di riparazione diretta



- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della UNIPOLSAI Ass.ni

S.p.A.;

- accertato e dichiarato che il veicolo MITSUBISHI ASX tg. GE511FX ha subito danni come descritti in narrativa;

- dichiarare tenuta e condannare la UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della residua somma di euro 2.571,28 in favore della Carrozeria MILLE MIGLIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, o in quella diversa accertanda in corso di causa.

In ogni caso con il favore dei compensi giudiziali (oltre rimborso forfettario, IVA, CPA ed esposti) da distrarsi in favore dei legali antistatari.

Per la convenuta:

Nel merito

Dato atto che la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha corrisposto all'attrice la somma di euro 3.120,00 a titolo di indennizzo, al netto di franchigie/scoperto, re-spingere ogni maggiore pretesa avversaria perché infondata in fatto ed in diritto.

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso e decreto di fissazione udienza ritualmente notificati, la Carrozeria Mille Miglia - quale cessionaria del credito indennitario vantato dalla sig.ra Ivana RIETTO, proprietaria del veicolo MITSUBISHI ASX tg. GE511FX, assicurato per gli atti vandalici presso Unipolsai Ass.ni spa - conveniva in giudizio avanti al Giudice di pace di Pinerolo la Compagnia predetta per sentirla dichiarare tenuta e condannare al pagamento del (residuo) indennizzo dovuto pari ad euro 1.810,00 oltre ad euro 761,28 a titolo di rimborso per le spese relative alla fase stragiudiziale

Deduceva parte attrice che nella mattinata del 22.6.2023 la vettura predetta veniva danneggiata ad opera di ignoti; che veniva sporta tempestiva denuncia presso i



Carabinieri di Orbassano e presso la Compagnia assicuratrice; che la vettura era condotta presso la Carrozzeria Milla Miglia che procedeva alla riparazione, emetteva fattura per l'importo complessivo di euro 5.800 e si faceva cessionaria del credito indennitario - che, al netto della franchigia del 15%, ammontava ad euro 4.930,00 - presso la Compagnia; che la Unipolsai dava corso alla procedura ma corrispondeva solo il minore importo di euro 3.120,00 in punto indennizzo senza nulla corrispondere a titolo di spese per l'assistenza nella fase stragiudiziale; che, all'esito negativo della mediazione, era radicato il presente giudizio al fine di ottenere l'indennizzo dovuto.

Alla prima udienza si costituiva la convenuta non contestando l'evento lesivo e la sussistenza della copertura ma eccependo di avere indennizzato il sinistro nella misura prevista dalle condizioni di polizza in quanto il proprio perito aveva stimato il costo delle riparazioni nel minore importo di euro 4.466,93 e che, trattandosi di riparazione effettuata presso carrozzeria non convenzionata, alla franchigia del 15% andava sommato uno scoperto del 20% e così complessivamente del 35% con conseguente riduzione dell'indennizzo dovuto all'importo già corrisposto.

Il GdP, concessi i termini per memorie ex art. 320 e 281 duodecies cpc in cui le parti dibattevano sulla vessatorietà della clausola relativa allo scoperto di polizza, rilevato che il contrasto tra le parti atteneva anche alla quantificazione del danno, disponeva CTU

All'esito della CTU le parti, non essendovi circostanze per le quali necessitasse ulteriore istruttoria, chiedevano di fissare udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni autorizzando il deposito di note conclusive e note scritte sostitutive della trattazione orale; la causa veniva quindi trattenuta a decisione.



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve rilevarsi che alcune delle circostanze di fatto da cui muove la presente causa sono pacifiche e non contestate:

- la vettura della sig.ra Rietto Ivana, MITSUBISHI ASX tg. GE511FX, subiva atti vandalici;
- il sinistro era coperto dalla polizza n. 1/65285/30/183876062 stipulata con la Unipolsai spa
- la vettura era riparata presso la Carrozzeria Mille Miglia che diveniva cessionaria del credito
- la Compagnia versava, alla luce della valutazione del danno ed in applicazione delle condizioni contrattuali, la somma di euro 3.120,00 che veniva trattenuta in acconto

Risultava invece controverso tra le parti, in primis , l'esatto ammontare del danno patito della vettura, essendovi divergenza tra la fattura emessa dalla Carrozzeria (euro 5.800) e la valutazione espressa dal perito della Compagnia (4.466,93); ed a tale fine è stata ammessa CTU.

Il perito - esaminata la vettura e dopo avere provveduto ad un dettagliato esame degli interventi da eseguirsi, delle ore di mano d'opera e dei materiali di consumo necessari e ritenuta congruo il costo orario e per materiali applicato della carrozzeria - ha concluso (conclusioni sulle quali le parti non hanno mosso obiezioni nelle proprie difese conclusive e che, in ogni caso, risultano del tutto convincenti e sono fatte proprie dal giudicante) ritenendo che il costo delle riparazioni ammonti all'importo complessivo di **euro 5.729,40** (appena inferiore a quello di euro 5.800 indicato da parte attrice).



Trattasi di conclusione che appare condivisibile anche in relazione alla questione relativa al costo di mano d'opera e materiali di consumo, posto che i costi applicati della carrozzeria attorea (e fatti propri dal CTU) non risultano manifestamente eccessivi e/o fuori mercato ma rientrano invece nel *range* dei costi comunemente applicati sulla piazza di Torino e provincia, così come risultati dai rilevamenti effettuati dalla Confartigianato e depositati presso la CCIAA di Torino, congrui in relazione alla tipologia di carrozzeria in questione e da ritenersi in linea con il libero mercato di riferimento ; il tutto secondo principi ormai consolidati in materia (Cass. 9942\2016; Trib. Biella sent. n. 118 del 23.4.2024 Trib. Torino 11.7.2016; Trib Ivrea 1094\2022).

Acclarato il danno effettivamente patito dal mezzo nella misura come sopra determinata all'esito della CTU, va rilevato che le parti controvertono anche e soprattutto sulla legittimità della clausola, riportata dal contratto di polizza, che prevede l'applicazione di uno scoperto del 20% - da aggiungersi alla franchigia del 15% - in caso di riparazione effettuata presso riparatore non convenzionato (secondo quanto previsto dall'art. 8.2.4 del Set Informativo "*Se l'assicurato decide: a) ..... di riparare il proprio veicolo presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società [omissis] b) per la garanzia Eventi Sociopolitici si applicherà lo Scoperto del 20% che si somma a quello eventualmente pattuito in polizza ....*").

A sostegno della rispettive contrapposte tesi, le parti citano due sentenze della Cassazione tre loro quasi coeve (per parte attrice Cass. n. 34950\2021e per parte convenuta Cass. n.23415\2022) che affermano principi in contrasto tra loro.

Al fine di decidere la causa qui in oggetto e dare corretta applicazione ai principi espressi della Suprema Corte, è necessario osservare come il contrasto tra le due sentenze sia solo apparente essendo chiamate a pronunciarsi su due diverse questioni:



- con la sentenza n. 23415\2022, che richiama i principi già espressi nell' antecedente Cass n. 11757/18, la Cassazione era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di quei contratti di polizza che prevedono, in luogo del versamento di un indennizzo monetario, esclusivamente la reintegrazione del danno in forma specifica da eseguirsi quindi a carico della compagnia presso le proprie carrozzeria convenzionate ed in tali termini la Corte ha ritenuto che *“deve escludersi che siano soggette all'obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere, in luogo del risarcimento per equivalente, l'obbligo, per l'assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata), la quale costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell'interesse leso. Con siffatta clausola non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato”* così che la clausola predetta non può ritenersi vessatoria.
- Con le sentenza 34959\21 , la Cassazione era chiamata a pronunciarsi sulla diversa ipotesi - e la diversità è sottolineata dalla stessa Corte che espressamente indica che *non conferente è il precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente (Cass. 11757\2018) che concerne una clausola, diversa dalla presente, che subordina la possibilità di conseguire il risarcimento in forma specifica (e, dunque, un ristoro comunque integrale del danno) alla necessità di rivolgersi solo presso autofficine autorizzate)* - in cui il contratto, pur dando



all'assicurato la facoltà di non procedere alla riparazione in forma specifica e di rivolgersi a carrozzeria non convenzionata e di ricevere il relativo indennizzo monetario, applichi però un diverso trattamento indennitario a seconda che l'assicurato decida di rivolgersi ad un'autofficina indicatagli dall'assicuratore ovvero da esso stesso liberamente individuata, con l'applicazione in quest'ultimo caso di una scoperto\franchigia più che doppio e pari, nel caso qui in discussione, al 35% complessivo (la diversità con il caso affrontato dal Cass. n. 11757\18 è nuovamente evidenziata dalla stessa Corte nel precisare *che le due situazioni, pertanto, non sono comparabili, visto che nel caso che occupa non viene in rilievo "una libera scelta" in forza della quale, l'assicurato, stipulando il contratto, "ottiene i vantaggi descritti in polizza" a fronte dell'imposizione dell'obbligo di rivolgersi esclusivamente a certi soggetti, ma una limitazione della sua facoltà di scelta, derivante dalla previsione di un trattamento differenziato, quanto all'entità del risarcimento conseguibile a seconda che egli decida di rivolgersi ad un'autofficina indicatagli dall'assicuratore, ovvero da esso stesso individuata*)

Nella predetta sentenza la Cassazione (nel confermare i principi espressi dal Tribunale Torino sez. IV Ferrero n. 1097/2020 oggetto del ricorso) *ha affermato che la clausola in esame -nella parte in cui disciplina in modo diverso e pregiudizievole per l'assicurato l'indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa - è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto, se si considera che: a) il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all'evidenza correlato solo ad un interesse della*



*compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell'ambito delle offerte di mercato (...) b) non si ravvisano, né sono state specificamente allegare circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, giustifichino il rilevante sacrificio dei diritti del consumatore a fronte dell'interesse del professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia.*

In ragione di detti principi la Corte ha ritenuto che la clausola predetta debba ritenersi vessatoria e possa essere legittimamente apposta solo ove sia provata una seria ed effettiva trattativa individuale, non desumibile dalla mera sottoscrizione del contratto e delle clausole

§

Il caso oggetto della presente controversia attiene a detta seconda ipotesi vagliata dalla Cassazione, posto che il contratto assicurativo de quo non prevede l'obbligo di reintragrazione in forma specifica né esclude l'indennizzo monetario ma prevede, per l'ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di riparatore non convenzionato, l'applicazione di una maggiore e diverso scoperto\franchigia in danno dell'assicurato; fattispecie del tutto analoga a quella esaminata e decisa da Cass. n. 34959\2021 testè esaminata così da dover condurre alle medesime conclusioni enunciata in detta sentenza.

Va peraltro osservato che in aderenza ai principi predetti e proprio in relazione all'art. 8.2.4. del contratto Unipolsai, si colloca, poi, la recente pronuncia del Trib. di Torino (Sezione IV Moroni sentenza n. 1430\2024) che in caso esattamente identico a quello odierno ha ritenuto che detta disposizione debba ritenersi **“nulla nella parte in cui limita l'indennizzo e la responsabilità della compagnia assicurativa facendo conseguire, alla scelta dell'assicurato di far eseguire la riparazione presso una**



*carrozzeria non convenzionata, la previsione dell'applicazione di una franchigia in misura superiore rispetto all'importo di base contrattualmente previsto". Detta sentenza del Trib. di Torino osserva che la determinazione del maggiore scoperto (più che doppio rispetto a quello previsto in polizza) di cui alla clausola n. 8.2.4, "non è correlata ad una condotta del danneggiato potenzialmente incidente sulle modalità di accadimento del sinistro (in termini di tempo, luogo, causa, effetti o autore). Invero, la clausola non subordina l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi la cui omissione, agevolando la produzione dell'evento oggetto della garanzia (furto, danneggiamento, incendio etc.), inciderebbero sulle probabilità di verifica del rischio, ossia è escluso che la clausola disciplini in modo differente situazioni differenti. Dal punto di vista del rischio garantito, invero, la situazione è identica: l'unica differenza è costituita da un elemento estrinseco ai suddetti aspetti, consistente nell'individuazione della carrozzeria incaricata della riparazione. Il limite di indennizzo è, dunque, correlato ad una scelta successiva dell'assicurato, consistente nell'individuazione della carrozzeria incaricata della riparazione, fattore incidente solo sull'entità del danno indennizzabile.*

In ragione dei principi sopra esposti deve ritenersi la vessatorietà della clausola 8.2.4. delle condizioni di polizza UNIPOSAI *nella parte in cui limita l'indennizzo e la responsabilità della compagnia assicurativa facendo conseguire, alla scelta dell'assicurato di far eseguire la riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, la previsione dell'applicazione di una franchigia in misura superiore rispetto all'importo di base contrattualmente previsto* e la sua nullità non risultando provato ed in vero neppure dedotto che la sua approvazione da parte del consumatore



sia stata oggetto una seria ed effettiva trattativa individuale, non desumibile dalla mera sottoscrizione del contratto e delle clausole.

Per effetto di tale nullità deve applicarsi all'indennizzo in oggetto la sola franchigia\scoperto del 15% (e non anche l'ulteriore aumento del 20%) così che la somma effettivamente dovuta a titolo di indennizzo deve essere determinata in euro 4.870,00 (5729,40-15%); dedotto l'importo di euro 3.120,00 già corrisposto ante causam, residua a titolo di capitale la somma di **euro 1.750,00** con gli interessi legali (in assenza di diversa domanda) dalla sentenza al saldo.

#### §§

Parte attrice chiede altresì il rimborso della spese legali relative alle fase stragiudiziale e di mediazione.

Sul punto deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale (Cass. 2644\18; Cass. 997\2010) per il quale il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere nelle trattative stragiudiziali da un legale di fiducia e per il quale *le spese per la messa in mora e quelle per la mediazione\negoziazione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c..*; ove, poi, la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio *“le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate come componente del danno patrimoniale emergente”*. (Cass. 21.01.2010 n. 997)

Sul punto sono, altresì, intervenuti:

- il D.M. 247\2012 sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali il quale prevede la liquidazione della attività stragiudiziale svolte prima o in concomitanza con quelle giudiziali quando abbiano *una autonoma rilevanza*



*rispetto a quest'ultima* (al fine di evitare duplicazioni di liquidazione con risarcitorie);

- il D.M. 37\2018 che ha determinato la misura dei compensi professionali per la mediazione e la negoziazione assistita

Considerata l'attività svolta dal legale attoreo nella fase stragiudiziale avente autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale (predisposizione della richiesta risarcitoria; richiesta di accesso agli atti; mail scambiate con il liquidatore e domanda di mediazione) ; considerato che per la sola attivazione della attivazione delle mediazione il D.M. 147\22 prevede un compenso **medio**, in relazione ai valori per cui è causa, di euro 284,00 ben può liquidarsi in favore di parte attrice, per l'attività tutta, un compenso di euro 450,00 per onorari oltre ad euro 156,00 per spese come richiesto da maggiorarsi con il 4% CPA sugli onorari (ma al netto dell'IVA che va scomputata essendo l'attività direttamente svolta in favore della Carrozzeria Milla Miglia e, quindi, detraibile così da non costituire costo effettivo) così complessivamente **euro 624,00** (450,00+4% + 156,00)

#### Le spese della CTU

Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della CTU, che determinato il danno in misura pressochè identica alla valutazione attorea, le spese della CTU - già liquidate con separato decreto - vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta

#### Le spese di lite e CTP

Parte attrice chiede l'integrale riconoscimento delle spese di lite e di CTP, da considerarsi - queste ultime - quale spesa necessaria per l'attuazione del diritto di difesa e di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso, unitamente alle altre spese di lite; il principio , in sé pienamente condivisibile (Cass. 1771\14 e 84\2013), trova un



limite nella facoltà, per il giudice, di escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive e/o superflue e, in ogni caso, di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese, laddove la domanda abbia trovato solo parziale accoglimento o per altri giusti motivi ex art. 92 cpc.

Nel caso in oggetto, tenuto conto della -invero modesta- riduzione del dovuto rispetto alla domanda e, però, anche della particolare complessità e controvertibilità della questione di diritto oggetto del giudizio, tale da giustificare almeno in parte la resistenza di parte convenuta, appare corretto compensare le spese nella misura di 1\5 e porre a carico dei convenuti la residua quota di 4\5 delle spese di lite e CTP (queste ultime ritenute congrue nella misura di euro 500 e liquidate quale quota parte degli esborsi), liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività in concreto prestata

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Pinerolo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione.

Dichiara per le ragioni e nei limiti di cui alla parte motiva la vessatorietà dell'art.

8.2.4. delle condizioni di polizza e per l'effetto

Condanna la convenuta Unipolsai a pagare in favore della Carrozzeria Mille Miglia la residua somma di **euro 1.750,00** a titolo di indennizzo, con gli interessi legali dalla sentenza al saldo nonché la somma di euro **euro 624,00** a titolo di rimborso delle spese relative alla mediazione ed alla fase stragiudiziale, da maggiorarsi con gli interessi dalla sentenza al saldo

Condanna la convenuta Unipolsai a rifondere in favore di parte attrice la quota di 4\5 delle spese di lite liquidate, per detta frazione, in euro 1.100.00 per compensi ed



euro 500,00 per esposti (comprensivi delle spese di CTP), oltre compenso forfettario,

Cpa ed Iva solo se dovuta; con distrazione in favore dei difensori anticipatari;

compensa tra le parti la residua quota di 1\5

Pone, in via definitiva, le spese di CTU - già liquidate con separato decreto - a carico

di parte convenuta

Sentenza esecutiva ex lege

Pinerolo li 7.1.2026

Il GdP Fabrizio Cera

